

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

CHE un sempre maggior numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada;

CHE dette persone con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare ed arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;

CHE in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche è frequente il ripetersi di interventi repressivi;

CHE è volontà di questa Amministrazione Comunale riconoscere i diritti degli Artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme;

TUTTO ciò premesso e considerato

STABILITO che ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 e succ. mod. non si debba acquisire alcun parere in ordine alla presente proposta in quanto atto di mero indirizzo politico-amministrativo;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

I. Di consentire liberamente l'esercizio dell'arte e dello spettacolo degli artisti di strada sul proprio territorio limitatamente alle seguenti piazze:

- Piazza 1° Novembre (Pedavena)

- Piazza Facen

- Piazza Norcen

Dalle ore 8.00 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00

fermo restando che gli artisti di strada interessati rispettino le seguenti condizioni:

I.1 – Non venga esercitato commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art. 61, comma 12 lettera f) del DM 04.08.1988, n. 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);

I.2 – Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali;

I.3 – Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge;

I.4 – Non si chieda il pagamento di un biglietto né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio del cappello (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte;

2. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e detta occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario alla esibizione;

3. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione;

4. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.